

COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO
PROVINCIA DI GROSSETO

BANDO “Abitare Monterotondo M.mo”

ART.1 - OGGETTO

1. In ottemperanza a quanto disposto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 11.01.2023 e con Det. n. _____, il Comune di Monterotondo Marittimo, nel quadro delle iniziative per il recupero del patrimonio edilizio esistente e dell'agevolazione all'acquisto della prima casa eroga contributi per l'acquisto di immobili nel territorio del Comune di Monterotondo M.mo.

I contributi verranno erogati ai richiedenti sulla base dei requisiti, criteri e parametri di cui agli articoli successivi, fino a concorrenza dell'apposito fondo stanziato dall'Amministrazione Comunale a valere sul bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

Il fondo è finanziato con risorse proprie dell'Ente per complessivi € 50.000,00.

ART.2 – FINALITA', IMPORTO DEL CONTRIBUTO E DEFINIZIONI

1. Il contributo si articola in unica misura cumulabile con altri incentivi a beneficio della proprietà immobiliare. **Il bando è finalizzato ad agevolare l'acquisto di immobili siti nel Comune di Monterotondo M.mo adibiti dallo stesso acquirente a prima casa:**

2. Tale misura riconosce, nei limiti dello stanziamento complessivo di € 50.000,00 il 20% , fino ad un massimo di € 6.000,00, per l'acquisto **di immobili siti nel Comune di Monterotondo M.mo adibiti dallo stesso acquirente o acquirenti a prima casa, oltre 1.000 Euro per il finanziamento delle spese notarili.**

Sono escluse dal finanziamento le compravendite effettuate tra parenti e/o affini entro il 3° grado. E' ammessa a contributo una sola domanda per nucleo familiare di provenienza. E' altresì escluso il finanziamento per le compravendite effettuate da venditore/i che siano parente/i o affine/i entro il 3° grado di persona già convivente con l'acquirente nei precedenti 7 anni. Sono escluse, altresì, le compravendite o i trasferimenti a qualsiasi titolo effettuati tra coniugi, coniugi separati o ex coniugi.

3. Sono ammessi al contributo gli acquisti di prima casa di abitazione effettuati da singole persone fisiche o da coppie di persone fisiche (cointestatarie dell'immobile) attraverso domanda congiunta, effettuati nell'anno 2023 (periodo 01.01.2023 -31.12.2023).

4. Per coppie di persone fisiche si intendono quelle formate da coniugi, uniti civilmente e conviventi more uxorio al momento della domanda del contributo. Sono ammesse anche le coppie formate da persone che non convivono già al momento della domanda purché si impegnino a farlo nel termine di 6 mesi

dall'acquisto. I componenti della coppia devono soddisfare ciascuno i requisiti e le condizioni di cui al successivo articolo 3.

5. Per prima casa di abitazione si intende l'unità immobiliare destinata alla residenza anagrafica del richiedente, in piena proprietà di quest'ultimo, non gravata da diritti reali di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie e sita sul territorio del Comune di Monterotondo M.mo. La predetta unità immobiliare non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (Ville) e A9 (castelli e palazzi). Le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 si considerano rientranti nella presente definizione di prima casa di abitazione esclusivamente se l'acquisto delle stesse è contestuale a quello dell'unità immobiliare al servizio della quale sono destinate. Nel caso in cui i richiedenti siano coppie di persone fisiche, per prima casa di abitazione si intende l'unità immobiliare in comproprietà destinata alla residenza anagrafica di entrambi i richiedenti.

6. In caso di acquisto congiunto ciascun beneficiario risulterà assegnatario del contributo nella misura del 50% dell'intero ammontare, calcolato sul valore di acquisto di cui al comma 2 del presente articolo.

ART.3 – REQUISITI E CONDIZIONI

1. Possono accedere al contributo le persone fisiche che alla data di presentazione della domanda:

a) Non sono proprietarie di altri immobili ad uso abitativo a Monterotondo M.mo, salvo quelli di cui il richiedente abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli, o risultino assegnati a ex coniugi. E' fatto salvo l'acquisto di unità abitative destinate a costituire ampliamento (con fusione dei subalterni) di unità abitative site in Monterotondo M.mo già adibite a prima casa dall'acquirente o Suo familiare.

b) Che hanno acquistato, a partire dalla data del 01.01.2023 la prima casa di abitazione sita nel territorio del Comune di Monterotondo Marittimo, con intestazione a proprio nome o congiunta con altro richiedente, stabilendovi la residenza per sé e per i familiari conviventi entro il termine di dodici mesi dal rogito.

c) Si impegnano a non alienare l'immobile oggetto di contributo e a mantenere il requisito di prima casa per i successivi 10 anni, pena la revoca integrale del contributo. A garanzia delle restituzioni in caso di revoca il beneficiario e' tenuto a sottoscrivere preliminarmente all'erogazione del contributo apposito atto d'obbligo unilaterale nella forma della scrittura privata autenticata in bollo.

ART.4 - DOMANDE

Le domande potranno essere presentate esclusivamente on-line accedendo, a seguito di autenticazione con Spid o Carta di Identità Elettronica (CIE), allo sportello telematico (SUT) presente sul sito istituzionale del Comune (www.comune.monterotondomarittimo.gr.it) entro le ore 10,00 del 31.12.2023.

Alla domanda dovranno essere allegati copia dell'atto pubblico di acquisto e relative quietanze di pagamento del prezzo e notula professionale del Notaio rogante.

ART.5 – CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà concesso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, completa della relativa documentazione, in base all'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, salvo eventuale rifinanziamento della misura. L'erogazione del contributo sarà effettuata entro 60 giorni dalla concessione, previa sottoscrizione dell'atto d'obbligo unilaterale di cui all'art. 3, lett. c).

ART.6 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Si procederà alla revoca del contributo qualora in sede di controllo sia riscontrata la mancanza di uno dei requisiti, o il mancato rispetto di uno degli impegni, previsti nei precedenti articoli per l'accesso al contributo medesimo.

Si valuta opportuno evidenziare di seguito alcune delle cause (non esaustive) che comportano la revoca del contributo:

a) l'intestazione in favore del beneficiario o dei beneficiari del contributo del diritto di proprietà della prima casa di abitazione e il trasferimento della residenza nella predetta abitazione non avvengano entro il termine di sei mesi dalla data di acquisto (rogito) dell'unità immobiliare e nel caso in cui i predetti requisiti non perdurino per un periodo di almeno dieci anni.

b) alienazione/donazione o trasferimento della proprietà del bene oggetto di contributo entro i dieci anni dall'acquisto;

c) mancata esibizione entro il termine assegnato della documentazione richiesta in sede di verifica della domanda di contributo;

2. Il beneficiario del contributo al verificarsi delle cause di revoca di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, deve darne pronta comunicazione alla struttura comunale competente.

3. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme ricevute a titolo di contributo maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

4. Nel caso di domanda congiunta, la presenza di cause di revoca di cui al comma 1 relativamente ad uno solo dei richiedenti comporta la revoca del contributo per il medesimo richiedente.

5 La restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale, dovrà avvenire entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della revoca. In mancanza di spontanea e pronta restituzione sarà attivata la procedura esecutiva in forza del titolo precostituito a garanzia.

ART.6 - TERMINI

1. Le domande dovranno pervenire secondo le modalità di cui al precedente art.4 entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 31.12.2023.

ART.7 - CONTROLLI

1. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese verrà effettuato su tutte le domande presentate.

2. Al fine di esercitare il controllo la struttura comunale potrà chiedere ai beneficiari dei contributi l'esibizione di qualsiasi documentazione ritenuta necessaria.

ART.8 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali dei soggetti che presentano istanza di contributo è effettuato dal Comune di Monterotondo M.Mo in conformità alle vigenti normative di settore.

ART.9 - NORME FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari vigenti.

2. Responsabile del procedimento ai fini di quanto al presente Bando è il Responsabile del Settore 1 – Affari Generali Dr. Francesco Polemi.

Per informazioni rivolgersi a:

Dr. Francesco Polemi

tel.: 0566.906382

e-mail: f.polemi@comune.monterotondomarittimo.gr.it